REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con delibera C.C. n. 80/1991 e modificato con delibera C.C. n. 28/2003

INDICE

Capo I – PRINCIPI GENERALI (Artt. 1 – 10)………………………………………………….PAG. 3

Capo II – NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (Artt. 11 – 34)…………………………………………PAG. 6

Capo III – NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI INIZIATIVE ED ATTIVITA’ NEL CAMPO CULTURALE E SCOLASTICO (Artt. 35 – 48)……………………………………………………………………PAG. 16

Capo IV – NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI SOVVENZIONI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT, DI ATTIVITA’ RICREATIVEDEL TEMPO LIBERO, NONCHE’ PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO E PAESAGGISTICO (Artt. 49 – 58)…………………………………………….PAG. 21

**Capo I**

**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 as­sicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno fina­lizzate le risorse pubbliche impiegate.

**Art. 2**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità sud dette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

**Art. 3**

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singolo cittadini che ne fanno richiesta.

**Art. 4**

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge;

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

**Art. 5**

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso, hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che so­no determinati periodicamente dalla Giunta con propria delibo razione di carattere generale.

**PROCEDURE E SETTORI DI INTERVENTO**

**Art. 6**

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di interven­to, sono perentori.

2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per 1'espletamento del relativo pro­cedimento istruttorie, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi imprevedibili ed urgenti.

**Art. 7**

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli predi­sposti dagli uffici competenti.

**Art. 8**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorie all'ufficio competente che vi provvede entro i termini stabiliti, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

2. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi dal piano.

3. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, so­no risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere nel settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

**Art. 9**

I richiedenti il servizio civico, quale forma d'assistenza economica, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art.4 che siano privi di occupazione e abili al lavoro o pensionati in stato di bisogno che si dichiarano disponibili a domanda potranno svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori:

1) Servizi d'aiuto a persone disabili o in favore di minori (accompagnamento a scuola per famiglie in stato di disagio, ecc. ecc.);

2) Servizio di custodia e vigilanza di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, scuole, verde pubblico, ecc.);

3) Servizio di salvaguardia del verde pubblico.

4) Lavori di manutenzione.

Detti servizi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, disoccupati o inoccupati sono considerati espressione di volontariato reso da soggetti singoli, ai sensi della L.R. Puglia 16/03/1994, n. 11, a favore della città, per cui le prestazioni non entrano nel campo di applicazione del regime IVA.

Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i cittadini dichiarano in un apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non avere redditi o di essere pensionati e di essere disponibili a presentare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di Lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Per detto servizio si provvedere a stipulare apposita assicurazione per infortuni.

Ogni assistito disoccupato o inoccupato, che presterà detto servizio, riceverà un sussidio mensile massimo di € 250,00 per un'attività di massimo n. 100 ore mensili, per un periodo massimo di 3 mesi nell'arco di un anno, salvo deroghe motivate.

Il settore servizi sociali indice ogni anno nel mese di gennaio avviso per la presentazione delle domande per l'accesso al servizio civico. Sulla base delle domande pervenute e ammesse forma una graduatoria, sulla base dei criteri di scadenza fissati dalla Giunta, graduatoria che la Giunta approva, alla quale attinge in relazione alle esigenze, alla disponibilità dei fondi assegnati, al numero degli assistibili.

Per imparzialità nessun assistito potrà permanere nel servizio per un periodo superiore a quello fissato di mesi 3 nell'arco di un anno, salvo deroghe motivate. Detto periodo potrà anche essere ridotto per consentire la turnazione di tutti gli iscritti.

Non possono accedere al servizio civico i pensionati con pensione di importo annuo superiore all'importo del trattamento minimo stabilito ogni anno.

**Art. 10**

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

a) Assistenza e sicurezza sociale;

b) Attività sportive e ricreative del tempo libero; e) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;

d) Cultura ed informazione;

e) Sviluppo economico;

f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le atti vita e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le

erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

**Capo II**

**NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.**

**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 11**

II presente capo disciplina l'erogazione delle presta­zioni di assistenza economica e di aiuto personale attuate dal Comune: si richiama alle norme sancite nella Costituzio­ne dirette a garantire al cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, il pieno e libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita civile e sociale.

L'intervento del Comune, come prestazione particolare di un servizio di sicurezza sociale, si articola, in concreto, nei seguenti settori:

1) SERVIZI ASSISTENZIALI

a) Assistenza economica dì base;

b) Assistenza sociale di base.

2) SERVIZI RESIDENZIALI

a) integrazione retta ricovero a favore degli anziani;

b) pagamento retta ricovero ai minori in Istituti Educa­tivi—Assistenziali ;

e) servizi disciplinati dalla legge Regionale n. 49/81.

**ASSISTENZA ECONOMICA DI BASE**

**Art. 12**

Le prestazioni economiche di base, sono erogate per pe­riodi limitati di tempo ai cittadini che si trovano in situa­zioni di emergenza individuale o familiare ed in particolari circostanze della vita, con il fine di favorire il definitivo superamento di esse. Per "bisogni fondamentali della vita si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'igiene della persona, all'affitto, al riscaldamento ed al ristabilimento dell'equilibrio psico­fisico della persona.

L'assistenza economica può assumere, infatti, una valenza preventiva in quanto capace di arginare i fenomeni di disgrega­zione individuale e sociale connessi agli effetti di un'assolu­ta indigenza.

Può essere 1'intervento che consente di mantenere nel pro­prio ambiente sociale il cittadino altrimenti candidato alla istituzionalizzazione, che permette alle figure familiari di continuare a svolgere il proprio ruolo, evitando l'avvio o il ritorno verso comportamenti devianti.

L'assistenza economica di base è a carattere ordinario o straordinario.

**CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA**

**Art. 13**

a) valutare le condizioni di bisogno del nucleo familiare, assumendo la concezione di famiglie allargate, intese come grup­po di persone che, di fatto, vivono insieme e di cui fanno parte, quindi, i conviventi, che in modo positivo o negativo ne influenzano le condizioni economiche ed il ménage familiare;

b) definizione, anno per anno, di una "quota base mensile";

c)assumere come rilevanti, anche ai fini della disgregazio­ne del nucleo familiare, le situazioni di bisogno "straordina­rio" in cui la famiglia si può trovare per avvenimenti traumati­ci , che mettono in crisi la capacità di reddito e di organizza­zione, quali il venir meno di uno dei genitori per morte, abban­dono, carcere, grave malattia, ecc.

d) richiamarsi esplicitamente agli artt. 22-23 e 25 del D.P.R. n. 616/77.

**DESTINATARI AVENTI DIRITTO**

**Art. 14**

Hanno diritto all'assistenza economica di base, le persone sole e le famiglie, che risiedono nel Comune e che :

a) risultino disoccupate, indigenti, prive di qualsiasi fon­te di reddito o titolari di redditi minimi, esenti da imposte era­riali e che non abbiano parenti tenuti per legge alla correspon­sione degli alimenti o in grado di poterli prestare ai sensi l'art. 443 del C.C.;

b) si trovino in condizioni economiche tali che non consentano loro di superare i bisogni economici relativi ad una situazio­ne particolare e straordinaria;

c) risultano cittadini inabili al lavoro e senza mezzi di sussistenza;

d) risultino cittadini bisognosi appartenenti a nuclei familia­ri il cui capo—famiglia risulta detenuto, dimesso dal carcere o vittima del delitto;

e) risultino donne prive di mezzi di sussistenza, che volon­tariamente si siano sottratte allo sfruttamento della prostitu­zione ;

f) famiglie disagiate con minori a carico, fino al 15° an­no di età, al fine di evitare l'istituzionalizzazione degli stes­si;

g) risultino cittadini ex lavoratori emigrati rientrati dal­l'estero ai sensi della Legge Regionale n. 65/1979 art. 3, in fa­vore dei quali è previsto un concorso spese di prima sistemazione, di viaggio, di trasporto masserizie, ecc. in applicazione del Pia no Comunale che annualmente viene presentato alla Regione;

h) risultino persone affette da gravi malattie croniche e/o contagiose compreso gli anziani, con bisogni particolari (cu­re costose e prolungate o diete particolari non coperte in tutto o in parte dal Servizio Sanitario Nazionale o da altri Enti);

i) persone bisognose con invalidità superiore al 74% ricono­sciuta dalle commissioni Sanitarie, il cui assegno mensile di as­sistenza, concesso tramite la Prefettura, sia del tutto insuffi­ciente al fabbisogno familiare;

l) ciechi, sordomuti, invalidi civili, minori handicappati fino a 18 anni (età in cui viene corrisposto l'assegno di invali­dità civile) ecc. appartenenti a famiglie indigenti;

m) persone soggette ad assistenza psichiatrica, per le quali il SIM di zona dichiara un'inabilità lavorativa temporanea o definitiva;

n) altre categorie non previste, purché non abbienti.

**CONDIZIONI PER POTER GODERE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA**

**Art. 15**

a) che il richiedente non sia proprietario di immobili (ca­se, terreni, ecc., salvo il caso d'alloggio adeguato alle esigen­ze del nucleo familiare ed abitato dal nucleo stesso), o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro;

b) che nel nucleo familiare, il reddito mensile complessi­vo accertato, non sia superiore all'importo mensile della Pen­sione Sociale prevista per l'anno in corso, stabilito entro il 31 Gennaio di ogni anno;

c) che il richiedente non goda di altri tipi di assistenza economica o di altre fonti di reddito, o di pensioni di varia natura;

d) che lo stato di disagio economico e di bisogno, in ca­si straordinari, anche se il richiedente goda di in proprio red­dito mensile superiore al minimo vitale, sia dovuto a particolari
eventi (spese per acquisto di sangue, spese di viaggio per visite
urgenti specialistiche presso cliniche o istituti di cura per gravi malattie);

e) che l'eventuale stato di disoccupazione del richiedente sia dovuto a causa di forza maggiore;

f) che i richiedenti non abbiano parenti tenuti per legge agli alimenti (art. 433 e seguenti del C.C.) e che di fatto, an­che se esistono, questi non vi provvedono perché altrettanto po­veri e non in grado di somministrarli.

In ogni caso il contributo economico potrà essere erogato, dopo che saranno stati esperiti tutti i tentativi perché le per­sone obbligate provvedano a corrispondere gli alimenti (apparte­nenza stesso nucleo familiare o appartenenza a linea ascendente o discendente o collaterale, cioè genitore, coniuge, figlio, fra­tello, ecc.)

**TIPI DI INTERVENTO**

**Art. 16**

a) a carattere continuativo mensile;

b) a carattere straordinario (una tantum), con quote pro­poste di volta in volta dall'Assessorato ai Servizi Sociali, sulla base di indagini conoscitive, tenendo presente sia la si­tuazione familiare, sia la documentazione presentata per poter godere di tale tipo di intervento.

In mancanza dell'Assessorato ai Servizi Sociali, prov­vede il Sindaco o suo delegato.

L'assistenza economica continuativa decorre dal mese suc­cessivo a quello di presentazione della domanda.

**MISURE DELLE PRESTAZIONI A CARATTERE ORDINARIO**

**Art. 17**

E' fissata una quota base mensile di L. 100.000 alla da­ta di entrata in vigore del presente Regolamento, quale impor­to minimo per soddisfare i bisogni fondamentali.

Le quote di assistenza familiare di cui al 1° comma sono stabilite nelle seguenti percentuali:

- persona singola di cui alle categorie indicate nell'art. 4: 100% della quota base;

- familiare a carico: 50% della quota base.

Con Deliberazioni della Giunta Municipale, sentito il parere del Responsabile dei Servizi Sociali, verranno annualmente stabi­liti gli aggiornamenti della quota base, in relazione alle varia­zioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

**DURATA DELLE PRESTAZIONI ORDINARIE**

**Art. 18**

Le prestazioni economiche ordinarie possono essere conces­se per un periodo massimo di 6 mesi; esse possono essere pro­rogate previa nuova domanda e relativo procedimento istruttorie.

Qualora il Bilancio del Comune non consenta la correspon­sione a tutti i richiedenti degli importi calcolati ai sensi dell'art. 17, dovrà necessariamente operarsi una riduzione percentuale generalizzata.

**OGGETTO E MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI ORDINARIE STRAORDINARIE**

**Art. 19**

L'oggetto della prestazione deve essere costituito, di regola, in denaro, salvo i casi eccezionali in cui il Comune decida, per emergenze varie, la somministrazione di beni in natura. Il pagamento delle prestazioni economiche ordinaria e straordina­ria è fatto direttamente alle persone aventi diritto, le quali,in casi di assoluta impossibilità fisica, accertabili nei modi e forme di legge, possono delegare altre persone alla riscossione dei sussidi.

L'erogazione delle prestazioni economiche ordinarie si pro­trae per sei mesi; quella delle prestazioni economiche straordinarie ha luogo "una tantum", in un'unica soluzione.

**Art.20**

I richiedenti il Servizio Civico, quale forma d'assistenza economica, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili, ai sensi dell'art.14 e che si dichiarino disponibili a domanda, potranno svolgere attività servizio civico nei seguenti settori:

1) servizio d'aiuto a persone disabili o in favore di minori,

2) servizio di custodia e vigilanza di strutture pubbliche,

3) servizio di salvaguardia del verde pubblico,

4) servizio di piccola manutenzione dei beni comunali.

Detti servizi, che il Comune affiderà a soggetti pensionati, disoccupati o inoccupati sono considerati espressioni di volontariato reso da soggetti singoli, ai sensi della L. R. Puglia 16/04/94 n. 11 a favore della città, per cui le prestazioni non entrano nel campo di applicazione del regime IVA.

Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i cittadini dichiareranno in un apposito modello o domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non avere redditi o di essere pensionati ed inoltre, di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

Ogni richiedente che presterà detto servizio civico, riceverà un sussidio che non potrà superare € 250, per un'attività massimo di 100 ore mensili per un periodo di tre mesi nell'arco di un anno, salvo deroghe motivate.

II Settore Servizi Sociali indice ogni anno nel mese di novembre un avviso per la presentazione delle domande per l'accesso al servizio civico.

Sulla base delle domande pervenute e ammesse, si forma una graduatoria, sulla base di criteri fissati dal successivo art.20 bis, entro il 31/12 di ogni anno e viene pubblicata una graduatoria dalla quale si attinge, in base alle esigenze, alla disponibilità dei fondi assegnati e al numero degli assistibili.

Nessun assistito avente diritto potrà permanere nel servizio per un periodo superiore a quello fissato di mesi 3 nell'arco dell'anno, salvo deroghe motivate, dette periodo potrà essere ridotto per consentire la turnazione di tutti gli iscritti.

Non possono accedere al servizio civico i pensionati con pensione di importo superiore all'importo del trattamento minimo stabilito ogni anno.

**Art.20 bis**

Criteri per la formazione della graduatoria all'accesso del servizio civico:

1) ATTESTAZIONE ISEE \_

• Oltre € 3000,00 P. 1

• Da €2000,00 a €3000,00 P. 4

• Da €1000,00 a €2000,00 P. 7

• Da € O a€ 1000,00 P. 10

2) NUMERO COMPONENTI LA FAMIGLIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PRESENZA DI MINORI

* Nucleo familiare senza figli p. O
* " " con figli maggiorenni a carico p. 2
* " " con 1 figlio minore a carico p. 4
* con 2 figli minori a carico p. 5
* con 3 figli minori a carico p. 7
* con oltre 3 figli minori a carico p. 10

3) STATO DI DISAGIO SOCIALE EVIDENZIATO

• Famiglia con un disabile p. 4

• Vedove p. 4

• Ragazze madri p. 4

• Sfrattato/a p. 1

• Legalmente separato p. 3

• Ex detenuto p. 2

• Ex tossicodipendenza p. 1

• Solitudine p. 1

II punteggio complessivo sarà dato dalla somma complessiva dei punti ripartiti nei vari criteri.

**RICOVERO ANZIANI**

**Art. 21**

Ai cittadini anziani che intendono essere ospitati in case di Riposo o *in* case protette, viene erogato un contributo che concorra al pagamento della retta.

Il contributo viene determinato nella misura pari alla differenza tra il 95% (1) del reddito posseduto dall'anziano e l'ammontare della retta.

Tale calcolo non tiene conto della tredicesima mensilità.

A tale riguardo, il Servizio Sociale, prima che venga di­sposto il ricovero, dovrà esperire accurata indagine conoscitiva circa l'effettiva situazione patrimoniale dell'Anziano, con par­ticolare riferimento al suo stato di bisogno nonché alle condi­zioni economiche dei suoi familiari più prossimi, ai sensi dell'art. 433 del C.C.

**PAGAMENTO RETTE RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI**

**Art. 22**

II provvedimento di ricovero minori in Istituti Educativo— Assistenziali può essere previsto sia in forma semiconvittuale che in forma convittuale e può essere disposto direttamente dal Tribunale per i Minorenni, oppure dal Comune d'intesa con que­st'ultimo.

L'ospitalità in Istituto per minori sarà disposta solo quan­do sia assolutamente impossibile attuare altre forme di assisten­za.

(1) II 5% della pensione sarà lasciato all'anziano unitamente al­l'importo della Tredicesima mensilità per consentirgli un minimo di autonomia.

**AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE DEI MINORI**

**Art. 23**

II Servizio di affido familiare resta disciplinato dal relativo regolamento approvato con delibera Consiliare N. 13 del 28/02/91 , vistata dalla S.P.C.

**DEL PROCEDIMENTO**

**Art. 24**

Le richieste delle prestazioni di assistenza economica di ba­se, di assistenza sociale di base, di accollo di rette di ospita­lità di anziani e minori, ecc., dovranno essere presentate dal­l'Assessorato ai Servizi Sociali per iscritto, in carta semplice, secondo i modelli predisposti dal medesimo Ufficio.

Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione a comprova delle dichiarazioni fatte nella domanda, nonché ogni ulteriore documento ritenuto utile a chiarire le particolari cir­costanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

**DOCUMENTAZIONE**

**Art. 25**

La documentazione necessaria è la seguente:

- stato di famiglia;

- libretto di pensione;

- ricevute di affitto;

- fatture, biglietti di viaggio ed altri elementi di prova per trasporto necessario ed urgente ad accedere a servizi o a prestazioni relative ad un handicap psichico o fisico;

- certificazioni mediche;

- preventivi di spese sanitarie di vario tipo non mutuabili, con la documentazione che comprovi la necessità di dover ricorrere a servizi o Enti Privati, in carenza di Servizi Pubblici;

- fatture di acquisto di alimenti per diete speciali o di medicinali e prodotti particolari, ovvero dichiarazioni della Farmacia o del Servizio al quale accedono;

- Modello 740, ovvero mod. 101 - Mod. 201;

- certificato di disoccupazione.

La documentazione suddetta deve essere integrata da accer­tamenti :

- indiretti presso gli uffici competenti (Ufficio del Lavo­ro ed Ufficio delle Imposte, ecc. );

- diretti al domicilio dell'interessato, tramite il Servi­zio Sociale del Comune.

**ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO**

**Art. 26**

L'Ufficio preposto all'espletamento delle funzioni assisten­ziali, adotta gli atti istruttori sulla base delle dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente, salvo che non ritenga necessario nei singoli casi concreti, acquisire ulteriori elemen­ti di integrazione e di confronto.

Le domande saranno esaminate in ordine cronologico.

Completata l'istruttoria, in relazione al fabbisogno assi­stenziale o al provvedimento necessario, per i casi di intervento Sociale particolare, l'Ufficio stesso, tenute presenti anche la disponibilità di fondi di bilancio, formula la proposta per gli adottanti provvedimenti amministrativi.

**DECISIONE**

**Art. 27**

L'organo decisionale è rappresentato dalla Giunta Municipale che, adotterà o meno le istanze presentate dall'Assessore ai Ser­vizi Sociali, corredate dai pareri espressi ai sensi dell'Art. 53

In caso di non accoglimento o di accoglimento parziale della richiesta, la decisione sarà motivata e successivamente comunica­ta ali'interessato.

**QUOTA BASE**

**Art. 28**

L'importo della quota base mensile è fissato nella misura dì L. 100.000. (di cui all'art. 17).

- persona singola (100% della suddetta quota base L. 100.000

- Capo-famiglia (80% della suddetta quota base " 80.000

- familiare a carico (50% della suddetta quota b. " 50.000

Prospetto per la determinazione dell'importo mensile del sussidio economico per il nucleo familiare o di convivenza ( sono da considerarsi a carico le persone minorenni e/o inabili e/o disoc­cupate ).

NUMERO DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e oltre |  |
| 100.000 | 130.000 | 180.000 | 230.000 | 280.000 | 330.000 | 380.000 |  |

QUOTA FORFETTARIA AGGIUNTIVA

- (Per le voci affitto e riscaldamento)

- persona singola (+ 20 % della quota base) L. 20.000

- Famiglia (da due a tre persone) + 40 % della quota base L. 40.000

\_famiglia (da quattro in poi) +60 % della quota base L. 60.000

REDDITO MENSILE COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE O DI CONVIVENZA DI CUI ALL'ARI. 15 LETT. B

— non deve superare l'importo mensile della pensione so­ciale prevista per l'anno in corso, riferito a persona singo­la ed aumentato del 2556 per ogni altra persona di famiglia o convivente.

— non potranno beneficiare di tale sussidio economico mensile, tutti i titolari di pensione di qualsiasi categoria (Pensione Sociale, di Vecchiaia, di Riversibilità, di Invali­dità, ecc.) e tutti coloro che hanno un provento sicuro dallo Stato o da altri Enti.

**DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DI BASE**

**Art. 29**

Le funzioni amministrative proprie del Servizio di Assi­stenza Sociale di Base devono tendere ad assicurare ai citta­dini, che vengono a trovarsi in particolari condizioni, il be­nessere fisico e la loro elevazione morale ed intellettuale, liberandoli dalle difficoltà di disadattamento sociale.

**DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Art. 30**

II Comune assicura tutte le forme di Assistenza Sociale di base diverse da quelle di natura economica e comunque sempre prevista dal D.P.R. n. 616/77 artt. 22-23-25.

**AVENTI DIRITTO**

**Art. 31**

L'assistenza Sociale di base, diversa da quella economica,e ad integrazione della stessa, quando ne ricorrano i presupposti e le circostanze, viene ad esplicarsi principalmente nei confron­ti delle seguenti categorie di cittadini:

a) cittadini che abbiano superato il 60° anno di età, che siano indigenti, privi di parenti prossimi entro il 1° grado ed autosufficienti sotto il profilo psico-fisico. Cittadini affetti da minorazioni fisiche e sensoriali;

b) cittadini handicappati e disadattati, anziani soli e non autosufficienti;

e) familiari indigenti dei detenuti, delle vittime del delitto, e dei dimessi dal carcere;

d) minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità Giudiziaria minorile nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;

e) minorenni abbandonati soggetti a provvedimenti di adozio­ne e/o familiare;

f) minorenni da far ospitare presso Istituti Educativo-Assistenziali perché sottoposti a provvedimenti giurisdizionali;

g) donne che si sono sottratte volontariamente allo sfrut­tamento della prostituzione.

**FORME DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

**Art. 32**

II Comune assicura ad integrazione e complementarietà delle prestazioni e dell'assistenza economica di base, avvalendosi di personale specializzato e competente, le seguenti forme di inter­vento speciale:

a) servizio di consulenza, sia sotto forma di segretariato, sia sotto forma di visita a domicilio sui problemi di natura ge­nerale e familiare, giuridica, abitativa e ricreativa a favore dei cittadini che, per età o inabilità incontrano nel compiere gli atti quotidiani della vita, difficoltà tali da aver bisogno dell'aiuto dì terzi o di un'assistenza personale continua;

b) aiuti rivolti a favorire i contatti sociali attraverso servizi di accompagnamento, la fornitura di biglietti gratuiti per spettacoli pubblici, ecc.;

c) l'organizzazione di incontri sociali, di tempo libero; predisposizione di incontri periodici tra i detenuti ed i loro familiari; servizi di consulenza, di ricerca, tramite gli appo­siti Uffici di Collocamento di lavoro per gli ex detenuti, faci­litandone il reinserimento nella società;

d) predisposizione di tutte le indagini o inchieste necessarie ad assicurare gli interventi a favore dei minorenni sottopo­sti a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie minorili;

e) predisposizione di ogni indagine preliminare per la stipula di convenzioni tra il Comune ed Istituti idonei per il ricove­ro di Minori ed Anziani;

f ) inchieste sociali per valutare la situazione di abbandono di minori per i quali si è aperta procedura di adattabilità, appro­fondimenti psicologici, richiedibili dal Tribunale per i Minoren­ni, in ordine a coppie che abbiano richiesto l'adozione; inizia­tive volte alla prevenzione del fenomeno di disadattamento e della criminalità del' Minore;

g) predisposizione di apposite indagini per la stipula di convenzioni tra il Comune e le strutture organizzate (Comunità

educative - Focolari - Gruppo appartamento - Pensionati - Co­munità Alloggio e terapeutiche), per agevolare la maturità per­sonale e la socializzazione del Minore, dell'adulto in difficol­tà e dell'anziano;

h) predisposizione di ogni tipo di intervento a favore del­le donne che volontariamente si sono sottratte allo sfruttamen­to della prostituzione;

i) a richiesta di Giudici Tutelari, visite conoscitive pres­so Istituti per Minori ;

1) atti preliminari e promozione di provvedimenti in tema di esercizio di patria potestà dei genitori, tutela e curatela ed abusi relativi;

m) su richiesta delle Autorità Scolastiche, azione diretta al recupero degli inadempienti all'obbligo scolastico ed alla so­luzione di inadattamento scolastico;

n) sorveglianza dei Minori disposta dal Giudice tutelare;

**DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE**

**Art. 33**

Con apposita deliberazione Consiliare, sarà ristrutturato l'Uf­ficio Servizi Sociali, dotandolo nel contempo di quelle unità necessarie al completamento del Servizio di Assistenza economi­ca e Sociale di base.

Il personale da assegnare, con i relativi carichi funzionali di lavoro, sarà distinto in personale amministrativo e personale di assistentato Sociale.

**COPERTURA FINANZIARIA**

**Art 34**

Per l'attuazione dei Servizi di Assistenza economica di base e di assistenza Sociale di base, il Comune utilizzerà tutti i fi­nanziamenti che lo Stato e la Regione metteranno a disposizione per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comune dagli artt. 22-23-25 del D.P.R. 616/77 , nonché i finanziamenti necessari a carico del proprio Bilancio.

**Capo III**

**NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIO­NI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ NEL CAMPO CULTURALE E SCOLASTICO.**

**SETTORI DI INTERVENTO**

**Art. 35**

Nel vasto campo culturale, scolastico i singoli settori di competenza del Comune, sono:

a) rassegne, convegni, congressi, seminari di studio, rievo­cazioni storione;

b) spettacoli di prosa, danza, concerti, balletti;

e) attività per la diffusione della cultura musicale e teatrale;

d) valorizzazione e tutela dei beni culturali;

e) attività cinematografiche de audiovisive;

f) manifestazioni folkloristiche e popolari, mostre, fiere, mer­cati;

g) attività dì sostegno per l'integrazione scolastica di alunni portatori di handicap;

h) i programmi di animazione e creatività giovanile articolati

nelle scuole di ogni ordine e grado da realizzare d'intesa con le autorità scolastiche.

**INTERVENTI**

**Art. 36**

Gli interventi dell'Amministrazione Comunale nei settori di cui al precedente articolo si distinguono in:

a) concessione di patrocinio senza intervento finanziario, che costituisce il solo riconoscimento da parte dell'Ente Loca­le del particolare valore culturale e sociale delle inizia­tive organizzate da altri soggetti pubblici e privati;

b) concessione di patrocinio con contributo finanziario a favore dei soggetti richiedenti per l'organizzazione e la realizza­zione di iniziative di particolare valore culturale e sociale;

e) sovvenzione di iniziative e concessione di contributi finanziari a favore di soggetti pubblici e privati organizzatori di iniziative di particolare valore culturale e sociale per la parziale copertura degli oneri.

**SOGGETTI RICHIEDENTI**

**Art. 37**

*I* singoli interventi di cui al precedente art. 36 possono esse­re richiesti da:

Enti, Società, Organismi pubblici e privati, da Cooperative, Associazioni, Istituti Religiosi, Parrocchie, nonché da singoli privati allorquando si tratti di iniziative di eccezionale valore e di notevole impegno finanziario.

**DEL PATROCINIO**

**Art. 38**

La richiesta di patrocinio senza intervento finanziario di cui alla lettera a) del precedente art. 36 deve essere indirizzata al Sin daco e deve contenere ogni utile notizia per la valutazione della manifestazione o dell'iniziativa.

La richiesta deve pervenire entro un congrue termine dalla data della manifestazione o dell'iniziativa, per consentire la necessaria istruttoria e l'acquisizione del parere dell'Assessorato Comunale competente.

Il patrocinio senza intervento finanziario viene concesso dal Sin daco o suo delegato, con proprio atto.

**DEL PATROCINIO CON CONTRIBUTO**

**Art. 39**

La richiesta di patrocinio con contributo finanziario di cui alla lettera b) del precedente art. 36 deve essere indirizzata al Sindaco del Comune e deve contenere ogni utile notizia per la va­lutazione della manifestazione o dell'iniziativa.

Alla richiesta devono essere allegati il programma dettagliato della manifestazione o dell'iniziativa, nonché il piano finanziario preventivo delle uscite e delle entrate con la indicazione degli e-ventuali contributi concessi da altri Enti Pubblici.

La richiesta deve pervenire entro un congrue termine dalla data della manifestazione o dell'iniziativa, per consentire la relativa istruttoria e la conseguente formulazione della proposta dell'Asses­sore Comunale competente, per la determinazione della Giunta Munici­pale.

Il soggetto richiedente deve realizzare iniziative in coerenza con le indicazioni fornite nell'istanza; in caso di parziale o mancata realizzazione dell'iniziativa, la giunta Municipale dispone, con le modalità di cui al 3° comma, la revoca del contributo o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

La liquidazione del contributo concesso è subordinata alla pre­sentazione di documentato rendiconto di tutte le spese effettivamente sostenute e di una relazione tecnica sui risultati conseguiti, previo accertamento dell'Ufficio competente.

**DELLA SOVVENZIONE DI PROGETTI**

**Art. 40**

Con la richiesta di sovvenzione i soggetti pubblici e privati propongono la realizzazione di un progetto dì promozione culturale e/o sociale, chiedendo all'Amministrazione Comunale di assumere lo onere parziale della relativa spesa e di gestire direttamente la iniziativa proposta in tutto o in parte.

Per la richiesta di sovvenzione parziale i soggetti proponenti devono indicare le parti del progetto i cui oneri saranno assunti da altri Enti o soggetti privati sovventori, nonché il piano finanzia rio preventivo della spesa distinto per singole voci.

**PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONE**

**Art. 41**

L'istanza per la concessione della sovvenzione deve essere in dirizzata al sindaco del Comune e deve contenere oltre al progetto redatto secondo le modalità di cui al precedente art. 40, ogni u-tile notizia per la sua valutazione.

La richiesta deve pervenire entro un congrue termine dalla data prevista per la realizzazione al fine di consentire la relativa istruttoria e la conseguente formulazione della proposta da parte dell'Assessore Comunale competente, per le determinazioni della Giunta Municipale, che potrà eventualmente apportare modifiche ovvero ridimensionare il progetto di sovvenzione.

La Giunta Municipale, in sede di approvazione della sovvenzione del progetto, indicherà le modalità per la realizzazione del progetto stesso.

**DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI, ecc.**

**Art. 42**

Per le manifestazioni culturali che si sostanziano in convegni, congressi, seminari di studio ed altre simili iniziative, la Giunta municipale, dopo averne valutata la rilevanza, può disporre la ero­gazione di contributi commisurandoli secondo i criteri di cui allo articolo seguente.

La richiesta di contributo finanziario deve essere indirizzata al Sindaco del comune e deve contenere ogni utile notizia per la va­lutazione della manifestazione o iniziativa.

Alla richiesta devono essere allegati il programma dettagliato della manifestazione o dell'iniziativa, nonché il piano finanziario preventivo delle uscite e delle entrate con l'indicazione degli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici.

La richiesta deve pervenire entro un congruo termine dalla data della manifestazione o dell'iniziativa, per consentire la relativa istruttoria e la conseguente formulazione della proposta da parte dell'Assessore Comunale competente, per le determinazioni della Giunta.

Il soggetto richiedente deve realizzare iniziative in coerenza con le indicazioni fornite nell'istanza; in caso di parziale o di mancata realizzazione dell'iniziativa, la Giunta Municipale dispone con le modalità di cui al 3° comma, la revoca del contributo o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

La liquidazione del contributo concesso è subordinata alla presentazione di documentato rendiconto di tutte le spese effettivamente sostenute e di una relazione tecnica sui risultati conseguiti, previo accertamento da parte dell'Ufficio competente.

**CRITERI DI VALUTAZIONE**

**Art. 43**

Per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausi­li finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, Enti ed Organismi Pubblici e privati, Società, Associazioni, Istituti Religiosi, Cooperative, Parrocchie, ecc., la Amministrazione Comunale commisura l'entità del proprio intervento secondo i seguenti criteri di valutazione ed assunti in ordine decrescente:

a) livello di interesse regionale, provinciale o locale della iniziativa;

b) valore culturale e sociale dell'iniziativa, con attribuzio­ne di maggiore preminenza alle iniziative nei settori di competenza istituzionale del Comune;

e) benefici di ricaduta di carattere culturale, sociale e di richiamo turistico ed economico;

d) utilizzo di apporti da parte di operatori culturali locali.

**INTERVENTI NEL CAMPO SCOLASTICO PER L'INTEGRAZIONE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAPS**

**Art. 44**

Per il raggiungimento di finalità altamente sociali connesse all'integrazione scolastica di studenti portatori di handicap, riconoscendo in via generale la scuola aperta a tutti e l'istruzione come diritto di tutti i cittadini, le Associazioni e/o Cooperative locali operanti in questo campo, potranno predisporre d'intesa col Comune strumenti e realizzare iniziative idonee a garantire la frequenza di questi, in ogni scuola di ordine e grado.

A tale scopo, l'Amministrazione Comunale potrà intervenire finanziariamente specificando dettagliatamente i motivi del proprio intervento economico e stabilendo le modalità del procedimento di liquidazione mensile od annuale secondo le maggiori esigenze evidenziate e su presentazione della documentazione giustificativa di spesa per le attività e prestazioni rese.

**INTERVENTI DI NATURA OCCASIONALE OD ECCEZIONALE**

**Art. 45**

In circostanze particolari *di* eccezionali rilevanza o in ogni altra ipotesi non prevista nel presente Regolamento, 1'Amministrazione Comunale può intervenire motivando esaurientemente le ragioni del proprio intervento o stabilendo le modalità del procedimento stesso di liquidazione.

**PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI**

**Art. 46**

Al consiglio comunale spetta deliberare programmi annuali e pluriennali organici ed i relativi piani finanziari in ordine a speciali interventi previsti nel presente Regolamento.

**OSSERVANZA**

**Art. 47**

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti nel presente Regolamento, deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione di cui al precedente art. 3, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

**COMITATO TECNICO CONSULTIVO DEGLI ESPERTI**

**Art. 48**

Per lo svolgimento di programmi e per iniziative direttamen­te promosse e/o gestite dalla stessa Amministrazione Comunale, allorquando si tratti di iniziative di eccezionale valore e di notevole impegno finanziario, il Comune potrà avvalersi di un Comitato Tecnico Consultivo di esperti, così composto:

- Assessore alla cultura, P.I.

- Presidente della Commissione Consiliare alla P.I. e Cultura (ove esiste);

- Un rappresentante delle Associazioni culturali;

- Presidente dell'Associazione Pro-Loco;

- Un rappresentante della stampa locale;

- Funzionario dell'Assessorato alla P.I. e Cultura con funzioni di Segretario.

Il comitato ha il compito di affiancare l'Assessore alla Cui tura nella formulazione dei programmi.

La validità delle riunioni si ha con la metà più uno dei componenti.

L'attività di preparazione istruttoria sarà svolta dall'ufficio P.I. e Cultura del Comune.

Le sedute del Comitato sono convocate mediante preavviso dì al meno 5 giorni. Il Comitato medesimo si rinnova con la elezione del Consiglio Comunale ed ha sede presso l'Assessorato alla Cultura e P.I.

**Capo IV**

**NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT, DI ATTIVITÀ' RI CREATIVE E DEL TEMPO LIBERO NONCHÉ PER PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI INTE RESSE TURISTICO E PAESAGGISTICO.**

**Art. 49**

II Comunedi Sannicandro di Bari, al fine di migliorare la qualità della vita della comunità, promuove l'attività sportiva e turistica e si propone di gestirla in funzione di un servizio sociale fondamentale per la formazione del cittadino.

**Art. 50**

Ai fini di cui al precedente articolo, si individuano i seguenti obiettivi:

a) miglioramento degli impianti sportivi attualmente esistenti;

b) promozione di attività e manifestazioni sportive tendenti a favorire ed incrementare la pratica sportiva per uso sociale, a carattere dilettantistico e/o amatoriale, promo­zione di iniziative d'interesse turistico e paesaggistico;

e) adozione di forme di patrocinio.

**Art. 51**

II comune, per rendere fruibile la pratica sportiva, provvede alla erogazione di contributi economici, secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

Per lo svolgimento di detto compito il Comune si avvale di un Comitato Tecnico Consultivo. Il Comitato si riunisce entro 3O giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, esprime pareri sulla programmazione delle attività sportive, ri­creative e del tempo libero ed è così composto:

- Assessore allo Sport e Turismo o suo delegato, che lo presiede;

- Un rappresentante Provinciale del Coni su designazione;

- Un rappresentante designato da ognuno delle Società Sportive operanti sul territorio;

- Un rappresentante designato dall'Associazione Turistica Pro-Loco;

- Un dipendente del Comune - Settore Sport e Turismo, che funge da Segretario.

Le sedute del Comitato Tecnico Consultivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono convocate mediante preavviso di almeno 5 giorni. Il Comitato medesimo si rinnova con la elezione del Consiglio Comunale ed ha sede presso l'Assessorato allo Sport e Turismo.

**Art. 52**

Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 50 lettera a) miglioramento degli impianti sportivi attualmente esistenti - è previsto uno stanziamento apposito nel bilancio comunale.

Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 50 — lettera b) - attività e manifestazioni - sono previsti nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi economici nella misura massi­ma sino al 50% delle spesa ritenuta ammissibile e, comunque, deter­minati sempre sulla base dei fondi disponibili e delle presumibili richieste da soddisfare.

In questo caso è prevista la cumulabilità con altre provvidenze pubbliche, purché non superi I180% del costo delle attività o delle manifestazioni.

Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 50 del presente capo:

- per la lettera b) e c) gli Enti e le Associazioni di promo­zione sportiva , ricreativa e del tempo libero, le Società Sportive regolarmente costituite e riconosciute dal Coni, le Associazioni Turistiche Pro-Loco.

Sono escluse le Società, gli Enti e le Associazioni che abbia­no fini di lucro e le cui attività non siano rivolte ad incrementa­re lo sport dilettantistico ed amatoriale, inteso come servizio so­ciale, od anche a scopi turistici.

**Art. 53**

Le domande per la concessione dei contributi previsti dallo art. 50 del presente Regolamento, vanno inoltrate al Sindaco del Comune:

- per le attività sportive - entro il 31 maggio di ogni anno;

- per le manifestazioni, almeno 60 giorni prima dell'effettuazione delle stesse.

L'Assessore allo Sport, ogni anno, predispone un programma per il riparto dei contributi previsti dall'art. 50 e lo sottopone al pre­ventivo esame e parere del Comitato Tecnico Consultivo, prima della approvazione definitiva da parte della Giunta Municipale.

**Art. 54**

L'area territoriale interessata è quella rappresentata dal Co­mune di Sannicandro di Bari. Eccezionalmente potranno essere concessi contributi al di fuori del territorio di competenza a condizioni che si dimostri che questi possano determinare una ricaduta sullo incremento dello sport e turismo nel territorio comunale

**Art. 55**

II Comune si doterà di un osservatorio permanente sullo studio del fenomeno sportivo e dei problemi della gioventù, nonché sullo sviluppo del turismo locale.

**Art. 56**

Per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere il contributo del Comune, le richieste devono essere corredate:

- dallo statuto delle Società, Enti, Associazioni, ecc.;

- da relazione illustrativa dell'iniziativa o del programma di attivi­tà;

- dal piano finanziario e costo della stessa con l'indicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari ;

- dal bilancio consolidato dell'ultimo anno di attività con l'indica­zione dei finanziamenti pubblici e privati ricevuti;

- da ogni idonea documentazione di spese (fatture, ricevute fiscali, ecc. ovvero in mancanza di queste, dichiarazioni sostitutive atti di notorietà comprovanti eventuali spese sostenute e non documentate), per quelle attività eventualmente già realizzate.

**Art. 57**

La determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contri­buti agli organismi i base che promuovono e sostengono l'attività sportivo - ricreativa, si ispira a finalità di trasparenza e di coerenza tra ciò che si intende offrire in termini di servizio e l'effettivo fabbisogno esplicitato in domanda.

La metodologia cui si fa riferimento è rappresentata da un modello di supporto decisionale in presenza di criteri multipli che consente di operare una valutazione comparata delle proposte presentate dai soggetti beneficiari.

Gi elementi del modello sono:

1) INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI, intendendosi per esse le domande presentate dai vari soggetti che hanno titolo ad ottenere i contributi; il che presuppone una preselezione a valutare il rispetto delle modalità e le condizioni di validità delle domande e della documentazione richiesta ai fini dell'ammissione.

2) DEFINIZIONE DEI CRITERJ,intendendosi per essi i parametri di valutazione attraverso i quali è possibile effettuare una comparazione tra le varianti. Tali parametri possono essere individuati nel se­guente modo:

a) CONSISTENZA, in termini quantitativi, qualitativi ed impegno finanziario del servizio offerto da ciascun soggetto nell'avviamento sportivo e nella formazione dei giovani, nel numero dei praticanti (distinti per categoria e disciplina sportiva, considerando le categorie superiori ed in relazione ad eventuali risultati tecnici ed agoni­stici di rilievo da queste conseguiti nel periodo in esame.

b) ESPERIENZA del soggetto titolare della promozione dell'attività in termini di anzianità di costituzione e di consistente operatività.

e) AMBITO TERRITORIALE DELL'INIZIATIVA dell'attività proposta in rapporto al bacino di utenza potenziale.

d) DURATA DELL'ATTIVITÀ1 riferita all'anno solare.

e) ORIGINALITÀ' dell'iniziativa in rapporto alle attività che si intendono svolgere, con particolare riferimento a sports emergenti.

3) PESO DEI CRITERI, uguale per ciascun parametro così come segue:

- Consistenza 20 punti

- Esperienza 20 "

- Ambito territoriale 20 "

- Durata attività 20 "

- Originalità 20 "

4) EQUIVALENZA, per ognuno dei criteri individuati vengono definite cinque classi di valori:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (0) | da 91 | a | 100 | Pui |
| (B) | da 81 | a | 90 | " |
| (D) | da 71 | a | 80 | m |
| (M) | da 61 | a | 70 | " |
| (S) | da 51 | a | 60 | ti |

-Ottimo

- Buono

- Discreto

- Mediocre

- Scarso

5) VALUTAZIONE DI OGNI VARIANTE IN FUNZIONE DI CIASCUNO DEI CRITERI. Attribuendo a ciascuna vatiante il valore relativo ad ogni crite­rio, desumendolo dalla suddetta tabella delle equivalenze.

6) RIPARTIZIONE DI RISORSE. Attraverso il valore attribuito a ciascu­na variante e la somma di essi, il fondo disponibile sarà ripartito tra le varianti stesse in maniera proporzionale al punteggio da ognu na conseguito.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI CRITERI E PUNTEGGI ATTRIBUITI AI SOGGETTI RICHIEDENTI AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI ANNO \_ ..............

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INCIDENZA DEI CRITERI Al FINI DEL PUNTEGGIO | EQUIVALENZE E NOTE | TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO | ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI Al SOGGETTI AMMESSI |
| DENOMINAZIONE DEI VARI SOGGETTI RICHIEDENTI | Consistenza | Esperienza | Ambito territoriale | Durata attività | Originalità | da a 9l/100 = Ouimo (O) 81 / 90 = Buono <B) 717 80 = Discreto (D) 61 / 70 = Medibcre (M) SI/ 60 = Scarso (S) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |